

VERBALE D'ACCORDO SINDACALE

Il giorno 9 del mese di Novembre dell'anno 2020 in Genova, presso la sede di Costa Crociere S.p.A., si sono incontrate:

- Costa Crociere S.p.A., rappresentata dal dott. Tino Hensel (di seguito, Costa);
- Le Organizzazioni sindacali USCLAC-UNC Di.M, rappresentate dal Sig. Gianni Badino, dal Sig. Enrico Neri e dal Sig. Claudio Tomei (di seguito, le OOSS);

VISTI

- I Contratti Collettivi di Lavoro applicabili;
- L'art. 4 della legge numero 300 del 20 maggio 1970 comunemente detta "Statuto dei Lavoratori";
- Il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 196 /2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018;

PREMESSO CHE

- Considerando il perdurare della situazione sanitaria di emergenza COVID-19 è interesse primario di Costa Crociere S.p.A. garantire la tutela della salute e della sicurezza dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi del Gruppo anche attraverso l'utilizzo di dispositivi di tracciamento;
- l'articolo 4 comma 1 della L.300/1970 ("Statuto dei lavoratori"): "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";
- alla luce di quanto precede, Costa ha manifestato l'intenzione di richiedere all'equipaggio a bordo delle navi della flotta Costa ed AIDA di indossare un dispositivo per il tracciamento e l'identificazione dei soggetti a rischio in caso di rilevamento di caso sospetto o positivo COVID-19 a bordo;
- la consegna all'equipaggio di suddetti dispositivi di tracciamento è necessaria per:

- i. individuare le persone con cui il lavoratore marittimo è entrato in contatto entro il perimetro di 2 metri di distanza e per una durata superiore ai 15 minuti
- ii. individuare tutte le persone che sono state in contatto con un soggetto risultato positivo al COVID-19
- iii. Perseguire la finalità di tutela della sicurezza e della salute dei membri dell'equipaggio

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- a. le premesse formano parte integrante del presente accordo sindacale;
- b. in considerazione di quanto evidenziato in premessa, le OOSS prendono atto e convengono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che:
 - i. l'uso di dispositivi di tracciamento nelle strutture aziendali della Società è legittimato e motivato dalle oggettive esigenze descritte in premessa;
 - ii. le rilevazioni dei dispositivi di tracciamento di cui al presente accordo non possono essere utilizzate per la localizzazione dei lavoratori ma soltanto a tutela della salute degli stessi;
- c. le rilevazioni sono accessibili, soltanto qualora si verifichi un caso di positività COVID-19 a bordo, esclusivamente dal personale medico ed addetto alla sicurezza preposto a bordo e negli uffici
- d. sarà onere di Costa Crociere S.p.A.:
 - i. formare i soggetti indicati al precedente punto c) in materia di data protection ai sensi del Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR); e
 - ii. adottare procedure interne che regolino l'utilizzo e, in generale, il trattamento delle rilevazioni e prevedano sanzioni disciplinari in caso di violazione delle procedure stesse.
- e. le rilevazioni saranno conservate a bordo delle navi per un periodo limitato di tempo e non oltre i termini prescritti dalle autorità sanitarie. Al termine di tale periodo le rilevazioni verranno cancellate automaticamente.
- f. I lavoratori riceveranno apposita informativa sul modello di quello qui allegato (vd. Allegato 1) in merito al trattamento dei dati personali connesso


all'utilizzo degli strumenti disciplinati dal presente verbale e con particolare riferimento alle finalità del trattamento.

Il presente verbale d'accordo si compone di tre pagine.

USCLAC-UNC Di.M

Costa Crociere S.p.A.

Gianni Badino



Tino Hensel

Enrico Neri



Claudio Tomei



Allegato

- 1) Informativa relativa a finalità di controllo e trattamento dei dati personali.